Titolo

Norme in materia di prepensionamento del personale dipendente della Regione siciliana

Iter

Attuale

09 lug 2014 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Storico

17 giu 2014 Annunziato Seduta n. 164 AULA

Ultimo Testo

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha dettato disposizioni chiare e precise per la riduzione della spesa pubblica, con particolare riferimento e riguardo alle dotazioni organiche delle Pubbliche amministrazioni.

Già il 31 luglio 2012, l'Assemblea regionale siciliana, con ordine del giorno n. 755, in linea con quanto disposto dal Governo nazionale, impegnava il Governo della Regione a dare seguito a quanto disposto dalla normativa nazionale, al fine di ridurre i costi della spesa pubblica. Tuttavia, nonostante più volte il Governo regionale abbia tentato di avviare le procedure per la riduzione della dotazione organica della Regione, mai si è giunti a tale provvedimento, a differenza di altre realtà regionali, come il Piemonte, che sono riuscite a ridurre l'organico e conseguentemente la spesa pubblica.

La difficile situazione economica che sta attraversando la Regione in questi giorni, ci deve spingere a varare tutte quelle leggi che in qualche modo possano contribuire a ridurre i costi della spesa pubblica regionale, primi fra tutti quelli attinenti al personale, come ci impone la legge e il buon senso. Pertanto ho ritenuto utile e necessario disporre questo disegno di legge che, in linea con quanto disposto dalle vigenti norme nazionali, possa portare ad applicare, anche in Sicilia, il pensionamento dei dipendenti regionali e incidere positivamente sulla riduzione dell'organico e della spesa.

Nello specifico la norma in questione tenderebbe a instaurare, per un periodo di 3 anni, la normativa pre-Fornero, per consentire la fuoriuscita dei lavoratori con l'applicazione del sistema a quote'. Dunque al fine di avviare una riduzione della dotazione organica e conseguire un risparmio della spesa pubblica, per il triennio 2014 - 2016, sarebbe applicato a tutto il personale dell'Amministrazione regionale, quanto previsto in tema di requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico dalla norma vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito e modificato dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in linea con i principi dettati della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In ogni caso, nell'ambito della flessibilità prevista, il requisito minimo dovrebbe essere di 60 anni di età con quota 97 da raggiungere entro il 2016 . Cioè

Riferimenti

XVI Legislatura
Numero **770**
del **11.06.14**

Emendamenti

Nessuno

Gruppo Parlamentare

NCD

Iniziativa

Parlamentare

Firmatari

Vinciullo Vincenzo (NCD).

Argomenti

• Personale regionale

Organo d'Esame

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

Allegato

Nessuno

tutti coloro che entro il 2016 sommando gli anni di età (es. 60 agli anni di servizio (es. 37) arriverebbero a quota 97 potrebbero andare in pensione senza alcuna penalità . Una norma che se applicata porterebbe la Regione a risparmiare circa 40 milioni di euro per il triennio 2014-2016 .

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La presente legge regolamenta le modalità di riduzione della dotazione organica della Regione.

Art. 2.
Norme in materia di riduzione della dotazione organica

1. Al fine di avviare una riduzione della dotazione organica e conseguire un risparmio della spesa pubblica, per il triennio 2014-2016, si applica a tutto il personale dell'Amministrazione regionale quanto previsto in tema di requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico dalla norma vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito e modificato dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in linea con i principi dettati della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. La dotazione organica dell'Amministrazione regionale siciliana è da intendersi ridotta in numero pari ai soggetti beneficiari della disposizione di cui al comma 1.

Art. 3.
Oneri Finanziari

1. La presente legge non comporta ulteriori o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione della Regione.

Art. 4.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cronologia Testi

(11.06.2014) Testo presentato